COPIA

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 20/05/2016

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 E S.M.I. – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici**, addì **venti**, del mese di **maggio**, alle ore **21:20** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome		Carica	Pr.	As.
1.	MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2.	PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3.	FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4.	CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5.	MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6.	CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7.	BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere		X
8.	FUMAI ALICE	Consigliere	X	
9.	MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
10.	ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11.	COSTA DARIO	Consigliere		X
12.	MANFREDINI MONICA	Consigliere	X	
13.	GARBARINO EMANUELA	Consigliere	X	
		Totale	11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 14 del 20.05.2016
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 E S.M.I. – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 221.641,82, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
   - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
   - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il Comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
   - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
   - per i fabbricati merce l'aliquota è stabilita nell'1 per mille con possibilità di aumento per l'Ente dello 0,25 (art 1 co.14 lett c)
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento Comunale disciplinante la Tassa sui Servizi Indivisibili approvato con Deliberazione C.C. n. 30 adottata in data 23/07/2014;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indispensabili (TASI) che rimanda alla Deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote alcune decisioni in merito al tributo ed in particolare:

- all'art. 4, comma 3, la definizione della percentuale tra il 10 ed il 30% a carico dell'occupante del tributo complessivamente dovuto per la fattispecie imponibile occupata;
- all'art. 10, commi 1 e 2, i fabbricati assimilati all'abitazione principale
- all'art. 12, comma 1, l'individuazione della possibilità di riconoscere le riduzioni di cui all'art. 1, comma 679 e s.m.i. e comma 682, lettera b), punto 1), della Legge 147/2013 e s.m.i.;
- all'art. 14, comma 1, l'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (art. 1 co. 682, lettera b) punto 2), Legge 147/2013 e s.m.i.);

Relaziona il Segretario Comunale evidenziando che l'art. 1 co. 26 e 14 lett.. b) e c) L. 208/2015, rispettivamente, hanno previsto il blocco dei tributi e delle Addizionali attribuite agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per

l'anno 2015 con esclusione della TARI e l'esenzione dal pagamento della TASI dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle Categorie Catastali A1, A8 e A9 e la riduzione dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non risultino locati, all' uno per mille con possibilità da parte dei Comuni di elevare tale aliquota fino all'1,25 per mille;

Dopo breve discussione nella quale Il Consigliere ORLANDO Enrico evidenzia che tali norme sono in palese contrasto con la " ratio" delle disposizioni in materia di "Federalismo Fiscale" che, di fatto, sono rimaste inattuate, affermazione su cui concorda il Sindaco.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 in data 01/07/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, è stata deliberata l'applicazione della TASI con le seguenti aliquote non avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 e s.m.i.:

Aliquote			
IMU	**TASI**	**TOT**	**Tipologia immobile**
0,00 per mille	1,75 per mille	1,75 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
4,50 per mille	0,00 per mille	4,50 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
0,00 per mille	2,00 per mille	2,00 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011
0,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale
9,60 per mille	0,00 per mille	9,60 per mille	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: – Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili.
7,6 per mille	2 per mille	9,6 per mille	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

CONSIDERATO che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a €. 443.205,87;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo

1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

a) ridurre l'aliquota della TASI;
b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille ove applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Aliquote e detrazioni IMU/TASI anno 2016

Aliquote			
IMU	**TASI**	**TOT**	**Tipologia immobile**
0,00 per mille	***Aliquota non applicabile ai sensi della Legge n 208 del 28 dicembre 2015***	0,00 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
4,50 per mille	0,00 per mille	4,50 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 e C** (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
0,00 per mille	**1,25** per mille	1,25 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011
0,00 per mille	**1,00** per mille	1,00 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale
9,60 per mille	0,00 per mille	9,60 per mille	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: – Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili.
7,6 per mille	**2,00** per mille	9,6 per mille	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. 68/2014, viene proposta

l'approvazione delle seguenti aliquote differenziate in base al settore di attività o tipologia di immobile per le motivazioni di fianco a ciascuno indicate:

ALIQUOTE	DETRAZIONI	FATTISPECIE IMPONIBILI	MOTIVAZIONI
1,25 per mille (ART 1 C.14 LETT C L. 208/2015)	nessuna	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili : tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
1,0 per mille	nessuna	Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
2 per mille	nessuna	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :per tali tipologie di immobili l'aliquota IMU resta il 7,6 per mille quota stato – si applica la TASI in quanto interamente deducibile dall'imposte sui redditi; di contro l'IMU è deducibile nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art 1 comma 715 della L 147/2013 .Nel complesso si richiede un maggiore sforzo fiscale a favore del territorio locale.

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative alla I.U.C.-IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge,

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui si riportano le risultanze finali:

missione/programma	DESCRIZIONE	IMPORTO
03 01 – 03 02 TIT 1	Servizio Pubblica Sicurezza e Vigilanza	€ 232.864,13
11 01 TIT 1	Servizio Protezione Civile	€ 1.500,00
10 05 TIT 1	Servizio manutenzione strade e verde urbano	€ 144.159,55
10 05 TIT 1	Servizio Illuminazione Pubblica	€ 234229,93
05 01 TIT 1	Servizio tutela e valorizzazione patrimonio culturale	€ 23.696,04
01 05 TIT 1	Servizio gestione beni comunale e demaniali	€ 284.821,39

12 09 TIT 1	Servizi cimiteriali	€ 44.130,30
12 01-03-04-05	Servizi socio assistenziali	€ 111.422,98
		€ 965.401,34
	A detrarre somme oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	€ 100.084,00
	A detrarre somme vincolate proventi sanzioni amm.ve violazioni codice stradale	€ 18.000,00
TOTALE		**€ 847.317,34**

DATO ATTO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal Regolamento Comunale e dalla presente deliberazione:

- il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2016, risulta pari ad €. 221.641,82 complessivi
- la percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili rilevabili in bilancio ed analiticamente individuati in specifico prospetto è pari al **26,16%** (€ 847.317,34 : 100 = € 221.641,82: x / x = 26,16%);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito. in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e dei Responsabili dei Servizi Tributi e Finanziario per quanto afferisce la Regolarità Tecnica e Contabile del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (MANFREDINI MONICA, GARBARINO EMANUELA e ORLANDO ENRICO)

DELIBERA

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare per quanto afferisce l'individuazione delle Aliquote della TASI per l'anno 2016 applicabili in questo Comune;

2. **DI APPROVARE**, fermo restando quanto indicato al precedente punto 1 , ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le seguenti aliquote differenziate e detrazioni 2016 TASI – componente collegata alla fruizione dei servizi indivisibili del Comune dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) **–** per le motivazioni di fianco a ciascuna indicate:

ALIQUOTE	DETRAZIONI	FATTISPECIE IMPONIBILI	MOTIVAZIONI
1,25 per mille (ART 1 C.14 LETT C L. 208/2015)	nessuna	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili : tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
1,0 per mille	nessuna	Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .

2 per mille	nessuna	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :per tali tipologie di immobili l'aliquota IMU resta il 7,6 per mille quota stato – si applica la TASI in quanto interamente deducibile dall'imposte sui redditi; di contro l'IMU è deducibile nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art 1 comma 715 della L 147/2013 .Nel complesso si richiede un maggiore sforzo fiscale a favore del territorio locale.

3. **DI DARE ATTO** che, con riferimento alle aliquote previste:
   - il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2016, risulta pari ad €. 221.641,82 complessivi.

4. **DI PRECISARE** di seguito, per maggiore dettaglio espositivo ritenuto necessario in sede di applicazione, che i seguenti immobili, risultano esclusi dall'IMU ma non dalla TASI e che pertanto i medesimi risultano soggetti al tributo sulla base delle aliquote approvate al punto 2 del presente dispositivo:
   - I fabbricati rurali strumentali;
   - Gli immobili delle fondazioni bancarie;
   - Gli immobili merce;

5. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e del vigente Regolamento TASI, **che i soggetti diversi dal titolare del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (OCCUPANTI) versino il tributo sulla base delle aliquote riportate al punto 2 del presente dispositivo nella percentuale del 10% e il restante 90% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare**;

6. **DI INDIVIDUARE,** ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e del vigente Regolamento TASI, i seguenti costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016, alla cui copertura parziale la TASI è diretta:

missione/programma	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
03 01 – 03 02 TIT 1	Servizio Pubblica Sicurezza e Vigilanza	€ 232.864,13
11 01 TIT 1	Servizio Protezione Civile	€ 1.500,00
10 05 TIT 1	Servizio manutenzione strade e verde urbano	€ 144.159,55
10 05 TIT 1	Servizio Illuminazione Pubblica	€ 234229,93
05 01 TIT 1	Servizio tutela e valorizzazione patrimonio culturale	€ 23.696,04
01 05 TIT 1	Servizio gestione beni comunale e demaniali	€ 284.821,39
12 09 TIT 1	Servizi cimiteriali	€ 44.130,30
12 01-03-04-05	Servizi socio assistenziali	€ 111.422,98
		€ 965.401,34
	A detrarre somme oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	€ 100.084,00
	A detrarre somme vincolate proventi sanzioni amm.ve violazioni codice stradale	€ 18.000,00
TOTALE		**€ 847.317,34**

7. **DI DARE ATTO** che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal Regolamento Comunale, garantiranno, per l'anno 2016 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente al punto 6 del presente dispositivo, nella misura stimata del 26,16% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale con particolare riferimento all'aumento delle aliquote IMU ;

8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina della stessa;

9. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 e s.m.i.;

10. **DI PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune www. pozzoloformigaro.gov.it , sezione tributi

11. **DI DICHIARARE**, con separata votazione e con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 2 (MANFREDINI MONICA e GARBARINO EMANUELA) espressi in forma palese, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **20 maggio 2016**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **27 maggio 2016** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **27 maggio 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Lì, **27 maggio 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO